



# CITTÀ DI VELLETRI

*Città metropolitana di Roma Capitale*

Piazza Cesare Ottaviano Augusto - CAP 00049 - tel. 06961581

[www.comune.velletri.rm.it](http://www.comune.velletri.rm.it)

## DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

### N. 40 DEL 27/07/2023

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE INGIUNZIONI FISCALI E DEGLI ACCERTAMENTI ESECUTIVI, AI SENSI DELL'ART. 17-BIS D.L. N.34/2023, CONVERTITO DALLA L. N.56/2023.

L'anno **2023** addì **27** del mese di **Luglio**, alle ore 09.30, in apertura di seduta, nella Sala Consiglio del Palazzo Comunale, convocato con inviti scritti recapitati a termine di legge, si è riunito, in sessione ordinaria, in prima convocazione, il Consiglio Comunale del quale sono componenti i Sigg.:

Nominativo		Nominativo
CASCELLA ASCANIO	Sindaco	MENICOCCI EDOARDO
LADAGA SALVATORE	Presidente	ARGENTI FRANCESCA
ROSSI DEBORA		LEONI MAURO
DI LUZIO DARIO		BAGAGLINI VALTER
BIZZARRI ANDREA		CIAFREI GIULIA
ZAZZARO CANDIDA		FAVETTA ROMANO
ZANI SIMONA		CIARCIA MARILENA
CICCOTTI PATRIZIA		MASCETTI CLAUDIO
POLVERINI MARCO		
FRASCA DAVIDE		
ROSATELLI EMANUELE		
PETRELLA MARTINA		
D'AGAPITI ANDREA		
SAMBUCCI MARTINA		
COMANDINI FALIERO		
CUGINI GIULIANO		
POCCI ORLANDO		

In prosecuzione di seduta il Presidente accerta che il numero dei presenti è legale per validamente deliberare.

Presiede il Presidente del Consiglio **SALVATORE LADAGA**.

Partecipa il Vice Segretario Generale dell'Ente **Dott.ssa ROSSELLA PROSPERI**, con le funzioni previste dall'art. 97 comma 4, lettera a) del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, il quale assume anche le funzioni di Segretario Verbalizzante.

Presenti al momento della votazione il **Sindaco** e **n. 20 Consiglieri**.

Assenti i **Consiglieri Ciarcia, D'Agapiti, Favetta, Zazzaro**.

Durante la seduta sono stati nominati scrutatori i Consiglieri Comunali **Giulia Ciafrei, Giuliano Cugini, Martina Petrella**.

## **PROPOSTA DI DELIBERAZIONE N. 37 / 2023**

**OGGETTO:** APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE INGIUNZIONI FISCALI E DEGLI ACCERTAMENTI ESECUTIVI, AI SENSI DELL'ART. 17-BIS D.L. N.34/2023, CONVERTITO DALLA L. N.56/2023.

Visto l'emendamento al “Regolamento per la definizione agevolata delle ingiunzioni fiscali e degli accertamenti esecutivi” presentato dal Presidente della I Commissione Consiliare Permanente Consigliere Andrea Bizzarri in accordo con la I Commissione Consiliare e approvato con n. 21 voti favorevoli, su n. 21 presenti e n. 21 votanti. (Allegato alla presente deliberazione).

Visto l'emendamento al “Regolamento per la definizione agevolata delle ingiunzioni fiscali e degli accertamenti esecutivi” presentato in corso di seduta dai Capi Gruppo e approvato con n. 21 voti favorevoli, su n. 21 presenti e n. 21 votanti. (Allegato alla presente deliberazione).

### **IL CONSIGLIO COMUNALE**

RILEVATO che la legge 29 dicembre 2022, n. 197, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025”, definisce una serie di misure di definizione agevolata e di stralcio dei carichi iscritti a ruolo di ampia portata, comprendente i ruoli affidati agli agenti della riscossione a decorrere dall'anno 2000;

VISTO l'articolo 17-bis, comma 1, del decreto legge 30 marzo 2023, n. 34, convertito dalla legge 26 maggio 2023, n. 56, il quale dispone che “gli enti territoriali, nei casi di riscossione diretta e di affidamento ai soggetti iscritti nell'albo di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.446, possono stabilire, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con le forme previste dalla legislazione vigente per l'adozione dei propri atti, l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, commi 227, 229-bis e 231, della legge 29 dicembre 2022, n.197”;

VISTE le disposizioni comprese nei commi da 231 a 251 dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n.197, di disciplina della definizione agevolata dei carichi affidati all'Agente nazionale della riscossione, da assumere a riferimento compatibilmente con le statuizioni dell'articolo 17-bis del decreto legge 30 marzo 2023, n. 34 che, ai commi 2,3, 4 e 5, dispone:

2. Con il provvedimento di cui al comma 1 che dispone l'applicazione della disposizione di cui all'articolo 1, comma 231, della citata legge n. 197 del 2022 gli enti territoriali stabiliscono anche:

- a) il numero di rate in cui può essere ripartito il pagamento e la relativa scadenza;
- b) le modalità con cui il debitore manifesta la sua volontà di avvalersi della definizione agevolata;

c) i termini per la presentazione dell'istanza in cui il debitore indica il numero di rate con il quale intende effettuare il pagamento, nonché la pendenza di giudizi aventi a oggetto i debiti cui si riferisce l'istanza stessa, assumendo l'impegno a rinunciare agli stessi giudizi;

d) il termine entro il quale l'ente territoriale o il concessionario della riscossione trasmette ai debitori la comunicazione nella quale sono indicati l'ammontare complessivo delle somme dovute per la definizione agevolata, quello delle singole rate e la scadenza delle stesse.

3. A seguito della presentazione dell'istanza sono sospesi i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero delle somme oggetto di tale istanza.

4. In caso di mancato, insufficiente o tardivo versamento dell'unica rata ovvero di una delle rate in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme, la definizione non produce effetti e riprendono a decorrere i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero delle somme oggetto dell'istanza. In tale caso, i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto.

5. Si applicano i commi 240, ove compatibile, 246 e 247 dell'articolo 1 della citata legge n. 197 del 2022.

RILEVATO che l'articolo 17-bis del D.L. n. 34/2023 concede la possibilità anche agli enti territoriali che effettuano la riscossione diretta delle proprie entrate ovvero che l'hanno affidata ai concessionari di cui all'art. 53 del decreto legislativo 15 novembre 1997, n.446, di applicare la misura del comma 231 dell'art. 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, permettendo ai debitori di estinguere i debiti risultanti da ingiunzioni e da accertamenti esecutivi, senza corrispondere le somme dovute a titolo di interessi e di sanzioni, di interessi di mora, ovvero le sanzioni e le somme aggiuntive di cui all'articolo 27, comma 1, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, e le somme maturate a titolo di aggio, versando le somme dovute a titolo di capitale e quelle maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione;

CONSIDERATO che questo ente intende avvalersi dell'istituto della definizione agevolata per i debiti contenuti in ingiunzioni fiscali di cui al Regio decreto n. 639/1910 emesse dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022, o in accertamenti emessi ai sensi del comma 792 dell'art. 1 della Legge n.160/2019, divenuti esecutivi alla data del 30 giugno 2022;

RILEVATO che la definizione agevolata consiste nell'estinguere i medesimi debiti senza corrispondere le somme dovute a titolo di interessi e di sanzioni, gli interessi di mora compresi quelli dovuti ai sensi del comma 802 dell'art. 1 della legge n.160/2019 e le somme maturate a titolo di oneri, compresi quelli previsti dal comma 803, lettera a), della legge n.160/2019, versando le somme dovute a titolo di capitale e quelle maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione, nel rispetto rigoroso delle scadenze indicate nel regolamento di applicazione dell'istituto in commento;

CONSIDERATO che nel caso di debiti relativi a sanzioni amministrative diverse da quelle collegate al tributo è dovuta la sanzione e l'estinzione riguarda gli interessi, comunque denominati, compresi quelli dell'articolo 27, comma 6, della legge 24 novembre 1981, n. 689 e le somme maturate a titolo di aggio (oneri di riscossione);

VISTO il comma 5, lettera b), dell'art. 52 del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, il quale prevede che qualora sia deliberato di affidare a terzi, anche disgiuntamente, l'accertamento e la riscossione dei tributi e di tutte le entrate, le relative attività possono essere affidate mediante convenzione alle società a capitale interamente pubblico;

RILEVATO che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 25 del 28.04.2010 è stata approvata la trasformazione della Azienda Speciale Velletri in società per azioni "Velletri Servizi S.p.A." con capitale interamente posseduto dal Comune di Velletri ed approvato lo statuto e i contratti di servizio che disciplinano i rapporti;

CONSIDERATO che oltre all'attività di accertamento dei tributi anche la riscossione coattiva delle entrate comunali è stata affidata alla Velletri Servizi Spa tramite i provvedimenti di ingiunzione fiscale notificati dalla medesima nei confronti dei debitori;

RILEVATO che l'IFEL ha già chiarito per le precedenti definizioni agevolate con note di approfondimento del 19/12/2016 e del 30/05/2019 che, pur se non sono espressamente richiamate nella specifica norma le società in house dei Comuni affidatarie dell'attività di accertamento e riscossione delle entrate comunali, ai sensi dell'art. 52, comma 5, del D. Lgs. n. 446/1997, per le quali non è prevista l'iscrizione all'albo di cui al successivo art. 53, si possa disporre la definizione agevolata anche per le ingiunzioni notificate dalle suddette società, la cui legittimazione è stata ulteriormente ribadita anche nella nota di approfondimento IFEL del 16 giugno 2023 in relazione a quanto indicato nell'articolo 17-bis, comma 1, del D.L. n.34/2023;

RILEVATA la presenza di carichi contenuti in ingiunzioni fiscali emesse fino al 30/06/2022 dalla società in house Velletri Servizi Spa, nonché di accertamenti divenuti esecutivi alla medesima data del 30/06/2022;

ESAMINATA la proposta di approvazione del "Regolamento per la definizione agevolata delle ingiunzioni fiscali e degli accertamenti esecutivi" che si compone di n. 9 articoli, in attuazione della potestà ammessa dal richiamato articolo 17-bis;

RILEVATO che la definizione agevolata rappresenta un'opportunità sia per il Comune, offrendo la possibilità di ottenere la riscossione anche di crediti ormai vetusti ed abbattendo costi amministrativi e di contenzioso, sia per il debitore, considerata la possibilità di ottenere una riduzione significativa del debito;

RITENUTO, in continuità con i precedenti provvedimenti di definizione agevolata, di avvalersi della facoltà prevista dall'articolo 17-bis mediante applicazione del comma 231 dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, al fine di agevolare i debitori di somme iscritte nella fase coattiva gravati di significativi oneri accessori, in considerazione della attuale complessa situazione di difficoltà economica, tenuto conto altresì del beneficio che potrebbe derivare dall'incremento della performance di riscossione sui residui attivi;

VISTO l'articolo 52 del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 che disciplina la potestà regolamentare generale degli enti locali in materia di entrate;

RITENUTO di dover riconoscere i maggiori costi sostenuti dalla Velletri Servizi Spa per gli adempimenti connessi all'applicazione della definizione agevolata in relazione alle spese di spedizione effettivamente certificate in ottemperanza al suddetto Regolamento, previa specifica rendicontazione, oltre al costo attestato e regolarmente fatturato per l'adeguamento del software;

VISTO il comma 7 dell'articolo 17-bis del decreto legge 30 marzo 2023, n. 34, convertito dalla legge 26 maggio 2023, n. 56;

RILEVATO inoltre che il presente provvedimento deve essere comunicato al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il 31 luglio 2023, ai soli fini statistici, nonché al soggetto affidatario, nel caso di affidamento della riscossione ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446;

ACQUISITO sulla proposta della presente deliberazione il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal responsabile del servizio competente ed il parere favorevole di regolarità contabile espresso dal responsabile del servizio finanziario, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. n.267/2000;

DATO ATTO del parere favorevole dell'organo di revisione economico-finanziaria, ai sensi dell'art.239, comma 1, lettera b), punto 7), del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

CONSIDERATO che la proposta della presente deliberazione è stata esaminata dalla competente Commissione consiliare;

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni;

**Dopo ampio e articolato dibattito come riportato nel verbale di seduta di seguito trascritto, con voti favorevoli n. 21, su n. 21 presenti e n. 21 votanti, resi per votazione elettronica palese.**

#### DELIBERA

1. di dare atto che la premessa è parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
2. di avvalersi della facoltà prevista dall'art. 17-bis del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, convertito dalla legge 26 maggio 2023, n. 56, dando applicazione alle disposizioni del comma 231 dell'art. 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197;
3. di approvare il "Regolamento per la definizione agevolata delle ingiunzioni fiscali e degli accertamenti esecutivi", ai sensi dell'articolo 17-bis del D. L. n.34/2023, convertito dalla Legge n.56/2023, composto di n. 9 articoli, riportato in allegato alla presente delibera, per costituirne parte integrante;
4. di disporre che il presente provvedimento venga pubblicato nel sito internet istituzionale del Comune di Velletri;
5. di trasmettere il presente provvedimento per tutti gli adempimenti di competenza alla società in house Velletri Servizi Spa, in qualità di soggetto affidatario ai sensi dell'art. 52 del D. Lgs. n.446/1997 dell'attività di accertamento e di riscossione anche coattiva delle entrate comunali;
6. di dare atto che saranno rimborsati da questo ente con successivi provvedimenti del dirigente del settore finanziario i maggiori costi sostenuti dalla Velletri Servizi Spa per gli adempimenti connessi

all'applicazione della definizione agevolata in relazione alle spese di spedizione effettivamente certificate in ottemperanza al suddetto Regolamento, previa specifica rendicontazione, oltre al costo attestato e regolarmente fatturato per l'adeguamento del software;

7. di dare atto che il provvedimento, in deroga all'articolo 13, commi 15, 15-ter, 15-quater e 15-quinquies, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n.360, all'articolo 14, comma 8, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e all'articolo 1, comma 767, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, acquista efficacia dalla data di pubblicazione nel sito internet istituzionale dell'ente locale e deve essere trasmesso al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, entro il 31 luglio 2023, ai soli fini statistici;

**8. Considerata l'urgenza che riveste l'esecuzione dell'atto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4° del D. Lgs. 267/2000, la presente delibera con voti favorevoli n. 21, su n. 21 presenti e n. 21 votanti, resi per alzata di mano, è dichiarata immediatamente eseguibile.**

In prosecuzione di seduta il Presidente del Consiglio Salvatore Ladaga passa quindi ad esaminare il punto 2) all'o.d.g. "Approvazione del Regolamento per la definizione agevolata delle ingiunzioni fiscali e degli accertamenti esecutivi, ai sensi dell'art. 17-bis D.L. n. 34/2023, convertito dalla L. N. 56/2023".

Il Presidente del Consiglio Ladaga comunica che sul punto 2) all'o.d.g. è stato presentato un emendamento dal Presidente della I Commissione completo dei pareri dei Revisori dei Conti, e un altro emendamento è stato presentato da alcuni Capi Gruppo, privo di pareri, e in merito allo stesso il Presidente invita pertanto tutti i Capi Gruppo a trovare un accordo.

Interviene il Sindaco Ascanio Cascella per illustrare il punto 2) all'o.d.g.

Il Presidente della I Commissione Consiliare Consigliere Andrea Bizzarri illustra quindi il 1° emendamento al punto 2) all'o.d.g.

Il Presidente del Consiglio chiede poi se si è raggiunto un accordo sul 2° emendamento e in questo caso si terrà una discussione unica sugli emendamenti e sul punto 2) all'o.d.g. con votazioni separate.

Aperta la discussione sugli emendamenti e sul punto 2) all'o.d.g. intervengono i Consiglieri Di Luzio, Ciafrei, Pocci, Leoni, Cugini e Polverini.

In dichiarazione di voto sugli emendamenti e sul punto 2) all'o.d.g. interviene il Consigliere Comandini.

Il Presidente del Consiglio Salvatore Ladaga pone in votazione il 1° emendamento al punto 2) all'o.d.g.

Procedutosi a votazione elettronica palese, il 1° emendamento al punto 2) all'o.d.g. è **APPROVATO**, con il seguente risultato:

- **Presenti il Sindaco e n. 20 Consiglieri. (Presenti n. 21/25).**
- **Assenti n. 4 Consiglieri (Ciarcia, D'Agapiti, Favetta, Zazzaro).**
- **Votanti n. 21.**
- **VOTI A FAVORE n. 21, su n. 21 PRESENTI e n. 21 VOTANTI.**

Il Presidente del Consiglio prende atto che per mero errore materiale il Consigliere Comandini si è astenuto ma il voto è da intendersi favorevole.

Il Presidente del Consiglio Salvatore Ladaga pone in votazione il 2° emendamento al punto 2) all'o.d.g.

Procedutosi a votazione elettronica palese, il 2° emendamento al punto 2) all'o.d.g. è **APPROVATO**, con il seguente risultato:

- **Presenti il Sindaco e n. 20 Consiglieri. (Presenti n. 21/25).**
- **Assenti n. 4 Consiglieri (Ciarcia, D'Agapiti, Favetta, Zazzaro).**
- **Votanti n. 21.**
- **VOTI A FAVORE n. 21, su n. 21 PRESENTI e n. 21 VOTANTI.**

Il Presidente del Consiglio Salvatore Ladaga pone in votazione la proposta deliberativa al punto 2) all'o.d.g. così come emendata.

Procedutosi a votazione elettronica palese, la proposta deliberativa al punto 2) all'o.d.g. è **APPROVATA**, con il seguente risultato:

- **Presenti il Sindaco e n. 20 Consiglieri. (Presenti n. 21/25).**
- **Assenti n. 4 Consiglieri (Ciarcia, D'Agapiti, Favetta, Zazzaro).**
- **Votanti n. 21.**
- **VOTI A FAVORE n. 21, su n. 21 PRESENTI e n. 21 VOTANTI.**

Poi il Presidente del Consiglio Ladaga pone in votazione l'immediata esecutività della deliberazione.

Procedutosi a votazione per alzata di mano, la immediata esecutività della deliberazione è **APPROVATA** all'**UNANIMITA'** dei presenti.

Tutti gli interventi sono riportati integralmente nella trascrizione della registrazione della seduta.





## Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2023 / 37**

Ufficio Proponente: **Servizio gestione Entrate e dei servizi contabili**

Oggetto: **APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE INGIUNZIONI FISCALI E DEGLI ACCERTAMENTI ESECUTIVI, AI SENSI DELL'ART. 17-BIS D.L. N.34/2023, CONVERTITO DALLA L. N.56/2023.**

## Parere Tecnico

Ufficio Proponente (Servizio gestione Entrate e dei servizi contabili)

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 05/07/2023

Il Responsabile di Settore

Innocenzio Mariani

## Parere Contabile

Ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dagli artt. 151, commi 4 e 5, e 147 – bis del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm. si esprime parere: FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 05/07/2023

Responsabile del Servizio Finanziario

Innocenzio Mariani

Del che si è redatto il presente verbale che viene come appresso sottoscritto con firma digitale.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  
LADAGA SALVATORE

IL VICE SEGRETARIO  
PROSPERI ROSSELLA

Firmato  
digitalmente da

**ROSSELLA  
PROSPERI**

C = IT  
Data e ora della firma:  
31/07/2023 15:20:36

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede del Comune di Velletri. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:

PROSPERI ROSSELLA in data 31/07/2023  
Salvatore Ladaga in data 31/07/2023